

Organo di Revisione

Verbale n. 16 del 20.07.2026

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 (ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000) – Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2026/2028”.

Oggi 20 luglio 2026, il sottoscritto Revisore dei Conti dell’Unione Terre di Castelli Dott. Alessandro Alessi nominato con Delibera dell’Organo Consiliare n. 55 del 27 novembre 2025, Revisore Unico dei Conti dell’Unione Terre di Castelli;

Ricevuta tramite posta elettronica la documentazione, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 (ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000) – Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2026/2028”, che sarà posta all’esame del Consiglio dell’Unione.

Riferimenti normativi

L’articolo 193 del TUEL prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone:

1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193.

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

Richiamati:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 29.01.2026 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la deliberazione consiliare n. 2 del 29.01.2026 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (DUP);
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 11 del 11.02.2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- la deliberazione consiliare n. 22 del 23.04.2026, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 determinando un risultato di amministrazione di euro 7.363.883,61 così composto:

Parte accantonata	4.538.367,60
Parte vincolata	2.081.683,30
Parte destinata agli investimenti	0,00
Parte disponibile	743.832,71

- gli atti con cui sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2026-2028;

Premesso che fino alla data odierna risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a euro 1.456.315,31 così composta:

fondi accantonati	per euro 581.788,00;
fondi vincolati	per euro 844.527,31;
fondi destinati agli investimenti	per euro 0,00;
fondi disponibili/liberi	per euro 30.000,00.

PNRR

L'Organo di Revisione ha verificato l'avanzamento finanziario dei progetti finanziati dal PNRR.

L'Organo di Revisione ha verificato la corretta alimentazione del sistema ReGiS.

L'Organo di Revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

Premesso che l'Organo di Revisione ha visionato la documentazione fornita a corredo della proposta di deliberazione ed in particolare:

- la Relazione di sintesi del Responsabile del Servizio finanziario;
- i prospetti analitici e sintetici delle variazioni al bilancio di previsione 2026-2028;

l'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Non è stata segnalata l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio nella gestione dei residui e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente, mentre è stata segnalata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute anche mediante l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b) del TUEL.

L'Organo di Revisione ha verificato che la ricognizione effettuata dall'Ente non evidenzia la necessità di apportare variazioni al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato ed agli altri accantonamenti.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, l'Ente intende applicare una quota di avanzo di amministrazione di euro 972.778,50 così composta:

fondi accantonati	per euro 15.709,11;
fondi vincolati	per euro 468.887,91;
fondi destinati agli investimenti	per euro 0,00;
fondi disponibili (parte corrente)	per euro 400.296,68;
fondi disponibili (per investimenti)	per euro 87.884,80;

L'Organo di revisione in merito all'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti e libero ricorda che lo stesso non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (anticipazione di tesoreria e/o utilizzo di entrate vincolate), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del Tuel.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio dell'Ente, riepilogate, per titoli, come segue:

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

ANNO 2026

TITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
	Applicazione Avanzo	972.778,50	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	414.571,32	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	80.164,16	0,00
	Totale entrate correnti	494.735,48	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	103.832,00
	Totale entrate in conto capitale	0,00	103.832,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	0,00	0,00
	Totale entrate accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 9	Totale entrate per conto terzi e partite di giro	25.000,00	0,00
	Totale variazioni in entrata	1.492.513,98	103.832,00
	Saldo variazione	1.388.681,98	

Le variazioni nelle entrate sono analiticamente illustrate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione ed il Revisore ha ricevuto ulteriori prospetti di dettaglio.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

ANNO 2026

TITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Titolo 1	Spese correnti	1.559.399,31	266.239,04
	Totale spese correnti	1.559.399,31	266.239,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	217.853,71	147.332,00
	Totale spese in conto capitale	217.853,71	147.332,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00
	Totale rimborso prestiti	0,00	0,00
Titolo 7	Totale spese per conto terzi e partite di giro	25.000,00	0,00
	Totale variazioni	1.802.253,02	413.571,04
	Saldo variazione	1.388.681,98	

Le variazioni nelle spese sono analiticamente illustrate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione ed il Revisore ha ricevuto ulteriori prospetti di dettaglio.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

ANNO 2027

TITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	481.648,29	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	81.238,00	0,00
	Totale entrate correnti	562.886,29	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	7.590,00
	Totale entrate in conto capitale	0,00	7.590,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	0,00	0,00
	Totale entrate accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 9	Totale entrate per conto terzi e partite di giro	25.000,00	0,00
	Totale variazioni in entrata	587.886,29	7.590,00
	Saldo variazione	580.296,29	

Le variazioni nelle entrate sono analiticamente illustrate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione ed il Revisore ha ricevuto ulteriori prospetti di dettaglio.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

ANNO 2027

TITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Titolo 1	Spese correnti	633.802,27	70.915,98
	Totale spese correnti	633.802,27	70.915,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	7.590,00
	Totale spese in conto capitale	0,00	7.590,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00
	Totale rimborso prestiti	0,00	0,00
Titolo 7	Totale spese per conto terzi e partite di giro	25.000,00	0,00
	Totale variazioni	658.802,27	78.505,98
	Saldo variazione	580.296,29	

Le variazioni nelle spese sono analiticamente illustrate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione ed il Revisore ha ricevuto ulteriori prospetti di dettaglio.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

ANNO 2028

TITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	439.477,80	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	81.238,00	0,00
	Totale entrate correnti	520.715,80	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
	Totale entrate in conto capitale	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	0,00	0,00
	Totale entrate accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 9	Totale entrate per conto terzi e partite di giro	25.000,00	0,00
	Totale variazioni in entrata	545.715,80	0,00
	Saldo variazione	545.715,80	

Le variazioni nelle entrate sono analiticamente illustrate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione ed il Revisore ha ricevuto ulteriori prospetti di dettaglio.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

ANNO 2028

TITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -
Titolo 1	Spese correnti	617.697,78	96.981,98
	Totale spese correnti	617.697,78	96.981,98
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00
	Totale spese in conto capitale	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00
	Totale rimborso prestiti	0,00	0,00
Titolo 7	Totale spese per conto terzi e partite di giro	25.000,00	0,00
	Totale variazioni	642.697,78	96.981,98
	Saldo variazione	545.715,80	

Le variazioni nelle spese sono analiticamente illustrate nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione ed il Revisore ha ricevuto ulteriori prospetti di dettaglio.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2026-2028;
- che l'impostazione del bilancio 2026-2028 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Rimini, 20 luglio 2026

L'Organo di Revisione

